

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

48° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 31 LUGLIO 2003

Presidenza del presidente ASCIUTTI

I N D I C E

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
CALDORO, <i>sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	3
* GUERZONI (DS-U)	3

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(1057) ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 894. Assorbimento del disegno di legge n. 1057)

PRESIDENTE	Pag. 4, 5, 6 e <i>passim</i>
ACCIARINI (DS-U)	8, 9
BONO, <i>sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali</i>	5, 7, 8 e <i>passim</i>
DELOGU (AN), <i>relatore</i>	5, 6, 7 e <i>passim</i>
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	12

N.B.: I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

Gli interventi contrassegnati con l'asterisco sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto Udeur Popolari per l'Europa: Misto-Udeur-PE.

I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-01176, presentata dal senatore Guerzoni e da altri senatori.

CALDORO, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. In riferimento alle questioni sollevate nel documento ispettivo in oggetto, si fa presente che gli istituti musicali pareggiati fanno parte, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 508 del 1999, al pari delle accademie, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) e dei conservatori di musica statali, del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Il Governo, pertanto, nell'adozione dei regolamenti attuativi della riforma, ha ritenuto opportuno introdurre una disciplina unitaria, tenuto conto dell'indistinta considerazione da parte del legislatore di istituzioni che, pur tra loro diversificate, assolvono alle medesime finalità formative.

In assenza di specifiche indicazioni normative, il decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003 ha quindi previsto una generale competenza ministeriale in materia di nomina degli organi di governo degli istituti, alla quale non può derogarsi in via amministrativa. Resta fermo, tuttavia, l'impegno del Ministro, assunto con la nota di indirizzo del 21 luglio 2003, ad assicurare il necessario raccordo istituzionale con gli enti locali interessati, che verranno preventivamente sentiti ai fini della proposta ministeriale per la nomina del presidente.

Non sembra parimenti possibile modificare i termini fissati nel suddetto regolamento per l'adozione degli statuti. Si ritiene tuttavia che gli stessi abbiano natura ordinatoria, non evincendosi dalla lettera delle relative disposizioni regolamentari alcuna forma sanzionatoria, sempre prevista in caso di inosservanza di scadenze perentorie.

Si confida, comunque, che nonostante l'uniformità dell'attuale disciplina, sia possibile realizzare in concreto un adeguato contemperamento delle esigenze degli enti locali.

GUERZONI (*DS-U*). Ringrazio il Sottosegretario per la tempestività della risposta e il Presidente della Commissione per aver fatto in modo che il Governo potesse rispondere celermente.

Mi ritengo soddisfatto solo per la parte della risposta in cui il Sottosegretario ha precisato che il termine dell'11 settembre, entro il quale gli istituti comunali devono adottare statuti e regolamenti di organizzazione, amministrazione e contabilità, ha soltanto natura ordinatoria.

Manifesto invece sorpresa per la risposta alla seconda questione posta, che poi è quella principale, relativamente alla titolarità del potere di nomina degli organi. A mio avviso siamo di fronte ad un grosso abbaglio: trattandosi di istituti comunali (sono infatti i Comuni che pagano gli stipendi agli insegnanti e al restante personale), penso sia al di fuori di ogni principio generale la previsione di togliere il potere di nomina degli organi ai comuni per accentrarlo a livello statale, attribuendolo in particolare al Ministero.

Signor Sottosegretario, in questo modo non si rispetta né il novellato Titolo V della Costituzione, né il principio di sussidiarietà, quindi credo che qualsiasi TAR d'Italia investito della questione darebbe torto al Ministero. Del resto, il Ministero potrebbe continuare ad esercitare un'efficace funzione di vigilanza con il metodo applicato per le fondazioni culturali che gestiscono università private, cioè nominando alcuni rappresentanti all'interno degli organi degli istituti.

È vero che la legge n. 508 del 1999 ha previsto una disciplina uniforme per gli istituti musicali pareggiati, le accademie e i conservatori di musica statali, però non si può trascurare la differenza profondissima esistente fra un istituto comunale e un conservatorio o una facoltà universitaria, anche dal punto di vista dello *status* e del lavoro concreto degli insegnanti. Ci si aspettava che nel decreto attuativo della legge n. 508 fosse introdotta una distinzione, mentre il Governo conferma una visione unificata.

Ripeto, questa impostazione mi sembra del tutto errata e, se insistete, ai Comuni non rimarrà che ricorrere al tribunale amministrativo per farsi riconoscere una titolarità che – è acclarato – spetta ad essi.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori proseguono in altra sede dalle ore 14,50 alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(894) Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

(1057) ACCIARINI. – Norme sul deposito legale dei documenti di interesse editoriale

(Seguito della discussione congiunta e approvazione del disegno di legge n. 894. Assorbimento del disegno di legge n. 1057)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge n. 894 e 1057.

Riprendiamo l'esame dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 2 luglio scorso. Ricordo che nelle sedute del 9 aprile scorso la nostra Commissione ha deciso di adottare quale testo base il testo accolto dalla Commissione in sede referente il 29 maggio 2002. Ricordo ancora

che nel corso della richiamata seduta del 2 luglio era iniziata la votazione degli emendamenti all'articolo 1.

Procediamo alla votazione dei restanti emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100, presentato dal relatore, che recepisce la condizione posta dalla Commissione bilancio.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Confermo il parere favorevole su questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, l'emendamento 1.1 è precluso. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Soliani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti, che sono già stati illustrati.

DELOGU, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.3 e contrario su tutti gli altri. Ritiro invece il 2.1.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Tessitore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.1 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla senatrice Soliani, identico all'emendamento 2.5, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2, che sono già stati illustrati.

DELOGU, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.0.1, 2.0.3, 2.0.5, 2.0.6 e 2.0.7. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.0.2 e 2.0.4.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.3, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.4, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.5, presentato dal senatore Tessitore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.6, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.7, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

All'articolo 3 sono stati presentati alcuni emendamenti, che si intendono illustrati.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti, salvo che sull'emendamento 3.1 della senatrice Soliani, su cui mi rimetto alla Commissione.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Tessitore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Tessitore.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.5, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Acciarini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Soliani.

Non è approvato.

L'emendamento 3.2 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 1.3.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

All'articolo 4 sono stati presentati alcuni emendamenti, che si intendono illustrati.

DELOGU, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 4.1 ed esprimo parere contrario sui restanti emendamenti presentati all'articolo.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Franco Vittoria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dalla senatrice Pagano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4.

DELOGU, *relatore*. Il parere sull'emendamento 4.0.1 è contrario.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Mi associo.

ACCIARINI (*DS-U*). Signor Presidente, l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Passigli, pone problemi dal punto di vista finanziario e la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Questo emendamento però affronta una questione per la quale invito il Governo a trovare le necessarie modalità di soluzione. Come sapete, tale aspetto è stato sottolineato dalla Società italiana degli autori ed editori, che si trova a dover sostenere degli oneri che precedentemente, invece, erano coperti secondo altre modalità.

Invito il Governo a considerare l'importanza della questione per non gravare eccessivamente su chi deve spedire i documenti a mezzo posta.

DELOGU, *relatore*. Ricordo alla senatrice Acciarini che nella seduta del 2 luglio scorso il Governo ha accolto come raccomandazione un or-

dine del giorno da me presentato, volto ad impegnare il Governo a prevedere, a mezzo di convenzione con le Poste italiane ovvero con proprio regolamento, forme di agevolazione postale per le case editrici gravate dall'obbligo di spedizione e deposito.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Signor Presidente, ringrazio la senatrice Acciarini per aver riproposto una questione importante, su cui – come il relatore ricordava – il Governo si è impegnato a trovare una soluzione compatibile con gli equilibri di bilancio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal senatore Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, cui sono stati presentati emendamenti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 5, che si intende illustrato.

DELOGU, *relatore*. Esprimo parere contrario.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore, richiamando l'attenzione dei senatori sul parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 5.0.1, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ACCIARINI (*DS-U*). Signor Presidente, prendo atto del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio e ritiro l'emendamento 5.0.1. Nonostante l'emendamento recasse la clausola secondo cui ai componenti della commissione non sarebbero stati attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo, pare esservi il rischio di ricorsi da cui potrebbero scaturire oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Presento tuttavia un ordine del giorno che impegna il Governo a costituire la commissione per il deposito legale con proprio decreto, ritenendola estremamente opportuna. L'ordine del giorno è così formulato:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 894 e 1057, recanti norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico,

impegna il Governo a costituire con proprio decreto una Commissione per il deposito legale, composta da:

- a) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;
- b) il direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- d) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- e) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- f) il direttore della Discoteca di Stato;
- g) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;
- h) il direttore della Cineteca nazionale;
- i) il direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
- j) il direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
- k) il direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
- l) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;
- m) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;
- n) un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- o) un rappresentante della SIAE;
- p) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito legale, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- q) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;
- r) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;
- s) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche».

Richiamo l'attenzione dei colleghi e del rappresentante del Governo perché credo davvero che tale commissione possa essere uno strumento utile ed interessante.

DELOGU, *relatore*. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno presentato dalla senatrice Acciarini.

BONO, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali*. Ringrazio la senatrice Acciarini per avere ritirato il suo emendamento, sul quale non avrei potuto fare a meno di esprimere un parere contrario (considerato il parere della Commissione bilancio), benché sia convinto che alla proposta avanzata debba essere riservata maggiore attenzione e disponibilità.

Accolgo invece l'ordine del giorno come raccomandazione, dal momento che la materia trattata, abbastanza complessa, è di natura regolamentare. Sono peraltro convinto che il Governo non farà mancare un riscontro positivo a quanto indicato nell'ordine del giorno quando adotterà il regolamento necessario per dare applicazione alla legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6, cui non erano stati presentati emendamenti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge n. 894 nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 1057.

I lavori terminano alle ore 15,25.

ALLEGATO

INTERROGAZIONE

GUERZONI, GIOVANELLI, SOLIANI, ZAVOLI, MANZELLA, ACCIARINI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

– Premesso che:

con la legge n. 508/99 si è proceduto a riformare anche i venti istituti musicali pareggiati degli enti locali, tra i quali i sei esistenti in Emilia Romagna (Modena, Carpi, Reggio Emilia, Castelnuovo Monti, Ravenna, Rimini);

con il decreto del Presidente della Repubblica n. 132/03 si è successivamente adottato un regolamento di attuazione che al comma 2 dell'articolo 14 fa obbligo, entro 90 giorni (scadenza 11 settembre 2003), di dotare ogni istituto di un nuovo statuto, di un nuovo regolamento di organizzazione e di un nuovo regolamento di amministrazione e contabilità, quest'ultimo in conformità ad uno schema ministeriale apposito, peraltro non ancora pervenuto;

con detto decreto sorprendentemente si prevede che anche per gli istituti musicali pareggiati degli enti locali gli organi (Consiglio d'amministrazione, Presidente, esperti esterni, Collegio dei revisori) siano di nomina ministeriale nonostante si tratti di istituzioni costituite e finanziate a livello locale;

considerato che:

gli amministratori locali interessati giustamente, a parere degli interroganti, rifiutano di aderire alle pretese ministeriali in materia di nomina degli organi e dichiarano di non essere in grado, oggettivamente, di rispettare i tempi previsti per l'adozione degli statuti e dei regolamenti, e ciò segnatamente con riferimento alla complessità degli atti in questione oltre che ai tempi non brevi delle procedure per l'adozione delle delibere da parte degli organi eletti a ciò deputati, almeno per quanto riguarda gli statuti;

anche rispetto ad altri aspetti si attendono necessari chiarimenti ministeriali, già sollecitati, affinché si renda certa l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/03,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno:

provvedere a prorogare le scadenze fissate a carico degli Enti locali di un tempo congruo, pari ad almeno ulteriori 90 giorni;

stabilire con chiarezza, attraverso circolare od altro atto ministeriale di indirizzo, che nell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 132/03 si procede in conformità con quanto prevede il testo unico delle leggi degli enti locali (267/2000);

confermare la competenza locale in materia di nomina degli organi degli istituti musicali pareggiati degli enti locali, anche nel rispetto del nuovo Titolo V della Costituzione e del principio di sussidiarietà.

(3-01176)

DISEGNO DI LEGGE N. 894

d'iniziativa governativa

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

nel testo accolto dalla Commissione in sede referente

Articolo 1.

Art. 1.

(Oggetto)

1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato «deposito legale», i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione.

2. Il deposito legale è diretto a costituire, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 3, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale.

I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano.

I documenti di cui al presente articolo sono depositati nelle biblioteche e negli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2.

EMENDAMENTI

1.4

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap».

1.5

PASSIGLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all'articolo 3, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione».

1.100DELOGU, *relatore*

Al comma 2, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: «Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.1

SOLIANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

1.2

SOLIANI

Al comma 2, sopprimere le parole: «e regionale».

1.3DELOGU, *relatore*

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I documenti di cui al presente articolo sono depositati presso la "Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, nonché presso gli istituti individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, anche ai fini dell'espletamento dei servizi di cui all'articolo 2"».

Articolo 2.

Art. 2.

(Finalità)

1. Il deposito legale è diretto:

- a) alla raccolta ed alla conservazione dei documenti di cui all'articolo 1;
- b) alla produzione ed alla diffusione dei servizi bibliografici nazionali;
- c) alla consultazione ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie;
- d) alla documentazione della produzione editoriale a livello regionale.

EMENDAMENTI**2.3**

TESSITORE

Al comma 1, sostituire l'alea con il seguente:

«1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente:».

2.4

PASSIGLI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «ed alla disponibilità dei medesimi documenti, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore e sui diritti connessi, nonché sull'abusiva riproduzione di opere librarie».

2.1

DELOGU, VALDITARA, COMPAGNA, BEVILACQUA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.2

SOLIANI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.5

PASSIGLI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

**EMENDAMENTI TENDENTI A INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2****2.0.1**

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Soggetti obbligati, categorie di documenti, copie e destinatari.
Commissione per il deposito legale)*

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- b) il tipografo, ove manchi l'editore;
- c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
- d) il Ministero per i beni e le attività culturali nonché il produttore di opere filmiche, secondo quanto previsto al comma 4, lettere e) ed f).

2. I documenti devono essere consegnati entro i quindici giorni successivi alla prima distribuzione, contrassegnati da elementi identificativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b).

3. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) programmi radio e teletrasmessi selezionati secondo i criteri di scelta stabiliti dalla commissione di cui al comma 7 del presente articolo;
- r) documenti diffusi su supporto informatico;
- s) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r).

4. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

- 1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- 2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- 3) una alla Biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

- 1) una copia all'Istituto nazionale per la grafica;

2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film, positiva o negativa che sia, ma ottimale come immagine e suono di cui al comma 3, lettera o), del presente articolo è consegnata alla Cineteca nazionale, settore della fondazione scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui al comma 3, lettera p), del presente articolo è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) i programmi radio e teletrasmessi, selezionati secondo i criteri di scelta della commissione di cui al comma 7 del presente articolo, sono conservati e documentati dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi;

h) per i documenti diffusi tramite rete informatica e non rientranti nelle lettere da a) a g), la commissione di cui al comma 7 definisce i criteri di scelta e le modalità di deposito alle biblioteche di cui alla lettera a) del presente comma, e, qualora tali documenti siano a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo, alla Discoteca di Stato.

5. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 3 si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.

6. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

7. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina con proprio decreto una commissione per il deposito legale, composta da:

a) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;

b) il direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;

c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

d) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;

e) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

f) il direttore della Discoteca di Stato;

g) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;

h) il direttore della Cineteca nazionale;

i) il direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;

j) il direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;

k) il direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;

l) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;

m) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;

n) un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

o) un rappresentante della SIAE;

p) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito legale, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;

q) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;

r) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;

s) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.

8. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri. La commissione esercita i compiti individuati dalla presente legge e potrà istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e le tipologie dei documenti. Alla commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni ed accordi. La commissione è convocata di diritto tre volte l'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi

di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero».

2.0.2

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Soggetti obbligati)

1. I soggetti obbligati al deposito legale sono:

- a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
- b) il tipografo, ove manchi l'editore;
- c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
- d) il Ministero per i beni e le attività culturali nonché il produttore di opere filmiche.

2. I documenti devono essere consegnati entro i quindici giorni successivi alla prima distribuzione, contrassegnati da elementi identificativi stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 3, comma 5, lettera b)».

2.0.3

ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Categorie di documenti destinati al deposito legale.
Commissione per il deposito legale)*

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;

- i)* musica a stampa;
- l)* microforme;
- m)* documenti fotografici;
- n)* documenti sonori e video;
- o)* film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p)* soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q)* programmi radio e teletrasmessi selezionati secondo i criteri di scelta stabiliti dalla commissione di cui al comma 2;
- r)* documenti diffusi su supporto informatico;
- s)* documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r).

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina con proprio decreto una commissione per il deposito legale, composta da:

- a)* il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;
- b)* il direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c)* il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- d)* il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- e)* il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- f)* il direttore della Discoteca di Stato;
- g)* il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;
- h)* il direttore della Cineteca nazionale;
- i)* il direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
- j)* il direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
- k)* il direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
- l)* un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;
- m)* un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;
- n)* un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- o)* un rappresentante della SIAE;
- p)* quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito legale, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- q)* un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;
- r)* due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;
- s)* un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.

3. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri.

4. La commissione esercita i compiti individuati dalla presente legge e potrà istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e le tipologie dei documenti. Alla commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni ed accordi.

5. La commissione è convocata di diritto tre volte l'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero».

2.0.4

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;
- i) musica a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti fotografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p) soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

q) documenti diffusi su supporto informatico;
r) documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a q)».

2.0.5

TESSITORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale, copie e destinatari)

1. Le tipologie di documenti destinate al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manoscritti;
- i) spartiti musicali manoscritti o a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti micrografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro tenuto dalla SIAE;
- p) soggetti e sceneggiature di film ammessi alle provvidenze di cui all'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) programmi radiotelevisivi;
- r) documenti diffusi su supporto informatico;
- s) documenti diffusi su rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r).

2. I documenti soggetti al deposito legale di cui al comma 1, devono essere consegnati in un esemplare ai seguenti istituti:

- a) biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- b) biblioteca nazionale centrale di Roma;
- c) biblioteca nazionale di Napoli;
- d) biblioteca nazionale di Torino;
- e) biblioteca nazionale di Palermo;
- f) biblioteca nazionale di Cagliari;
- g) biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato al deposito, con esclusione delle regioni di cui alle lettere da a) a f).

3. I documenti di cui al comma 1, lettere *f*) e *g*), devono essere consegnati in un esemplare all'Istituto nazionale per la grafica.

4. I documenti di cui al comma 1, lettere da *l*) a *q*), devono essere consegnati in un esemplare alla Cineteca nazionale.

5. I documenti di cui al comma 1, lettere *g*), *n*), *q*), *r*) e *s*), devono essere consegnati in un esemplare alla Discoteca di Stato».

2.0.6

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copie, destinatari e categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;

3) una alla Biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

1) una copia all'Istituto nazionale per la grafica;

2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film, positiva o negativa che sia, ma ottimale come immagine e suono di cui al comma 4, lettera *o*), è consegnata

alla Cineteca nazionale, settore della fondazione scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consenta alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani di cui al comma 4, lettera p), è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) i programmi radio e teletrasmessi sono conservati e documentati dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 4 si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.

3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

4. Le categorie di documenti destinati al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manifesti;

- i)* musica a stampa;
- l)* microforme;
- m)* documenti fotografici;
- n)* documenti sonori e video;
- o)* film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla Società italiana autori ed editori (SIAE);
- p)* soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q)* documenti diffusi su supporto informatico;
- r)* documenti diffusi tramite rete informatica non rientranti nelle lettere da *a)* a *q)*».

2.0.7

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, MODICA

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Copie e destinatari)

1. Il numero delle copie dei documenti soggetti al deposito legale e gli istituti destinatari, responsabili della loro gestione per il raggiungimento dei fini di cui agli articoli 1 e 2, sono così individuati:

a) tre copie di libri, opuscoli, periodici, carte geografiche e topografiche, atlanti, manifesti, musica a stampa, microforme e altri documenti diffusi su supporti informatici, sono consegnate rispettivamente:

1) una alla Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

2) una alla Biblioteca nazionale centrale di Roma;

3) una alla Biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

b) una copia dei documenti fotografici, realizzati su qualsiasi supporto e con qualsiasi procedimento tecnico, è consegnata all'Istituto nazionale per la grafica;

c) due copie dei documenti di grafica d'arte e dei video d'artista sono consegnate rispettivamente:

1) una copia all'Istituto nazionale per la grafica;

2) una copia ad una biblioteca, museo o istituzione culturale a livello regionale, da identificarsi nel regolamento applicativo della presente legge;

d) due copie dei documenti sonori e video e di altri documenti a prevalente contenuto sonoro e audiovisivo diffusi su supporti informatici sono consegnati alla Discoteca di Stato;

e) una copia dei film, positiva o negativa che sia, ma ottimale come immagine e suono, è consegnata alla Cineteca nazionale, settore della fondazione scuola nazionale di cinema con le seguenti modalità:

1) una copia positiva dei film ammessi alle provvidenze di legge, a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

2) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio cui è rilasciato l'attestato di qualità, a cura del produttore dei film;

3) una copia positiva nuova dei film non assistiti dal Fondo di garanzia previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, a cura del produttore dei film; il soggetto obbligato, unitamente alla copia, rilascia dichiarazione irrevocabile che consente alla Cineteca nazionale l'accesso perpetuo al negativo per le finalità istituzionali;

4) una copia controtipo o una copia internegativo dei film di lungometraggio assistiti dal Fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del citato decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994, a cura del produttore dei film;

f) una copia dei soggetti, dei trattamenti e delle sceneggiature di film italiani è consegnata al Centro sperimentale di cinematografia a cura del Ministero per i beni e le attività culturali;

g) i programmi radio e teletrasmessi sono conservati e documentati dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private in una apposita sezione dei loro archivi e sono resi consultabili nel rispetto delle norme sulla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi.

2. L'obbligo della consegna dei documenti appartenenti alle categorie di cui al comma 1 si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato, o delle istruzioni e della documentazione tecnica necessaria a garantirne l'uso nel tempo.

3. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, di pregio e non, anche se eseguite in ristretto numero di copie o fuori commercio, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio».

Articolo 3.

Art. 3.

(Categorie di documenti destinati al deposito legale)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono specificate le categorie di documenti destinati al deposito legale. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati i soggetti obbligati al deposito legale, il numero delle copie e i soggetti depositari.

2. L'obbligo di deposito dei documenti appartenenti alle categorie individuate dal regolamento di cui al comma 1, è esteso a tutti i supporti sui quali la medesima opera è prodotta e si intende adempiuto quando gli esemplari sono completi, privi di difetti e comprensivi di ogni eventuale allegato.

3. I documenti sono consegnati entro i sessanta giorni successivi alla prima distribuzione.

4. Sono soggette all'obbligo del deposito le edizioni speciali, le edizioni nuove o aggiornate, nonché le riproduzioni in facsimile di opere non più in commercio.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono, altresì, stabiliti:

- a) i casi di esonero totale o parziale dal deposito dei documenti;
- b) gli elementi identificativi da apporre su ciascun documento;
- c) i criteri di determinazione del valore commerciale dei documenti, ai fini della irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 5;
- d) gli strumenti di controllo;
- e) i soggetti depositanti e gli istituti depositari per particolari categorie di documenti;
- f) le modalità per l'applicazione delle sanzioni amministrative, nonché le eventuali riduzioni, di cui all'articolo 5;
- g) i criteri e le modalità di deposito dei documenti di cui all'articolo 4».

EMENDAMENTI

3.3

TESSITORE

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le tipologie di documenti destinate al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;
- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manoscritti;
- i) spartiti musicali manoscritti o a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti micrografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro tenuto dalla SIAE;
- p) soggetti e sceneggiature di film ammessi alle provvidenze di cui all'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) programmi radiotelevisivi;
- r) documenti diffusi su supporto informatico;
- s) documenti diffusi su rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r).

1-bis. Ulteriori specificazioni possono essere indicate dalla commissione per il deposito legale di cui al comma 1-ter. L'aggiornamento delle tipologie previste dal comma 1 è effettuato con regolamenti del Ministro per i beni e le attività culturali, anche su proposta di altri Ministri, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

1-ter. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina con proprio decreto una commissione per il deposito legale, composta da:

- a) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;
- b) il direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- d) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- e) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- f) il direttore della Discoteca di Stato;

- g) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;
- h) il direttore della Cineteca nazionale;
- i) il direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
- j) il direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
- k) il direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
- l) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;
- m) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;
- n) un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei ministri;
- o) un rappresentante della SIAE;
- p) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito legale, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- q) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;
- r) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;
- s) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.

1-*quater*. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri. La commissione esercita i compiti individuati dalla presente legge e potrà istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e le tipologie dei documenti. Alla commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni ed accordi. La commissione è convocata di diritto tre volte l'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero».

3.4

TESSITORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le tipologie di documenti destinate al deposito legale sono:

- a) libri;
- b) opuscoli;
- c) pubblicazioni periodiche;
- d) carte geografiche e topografiche;
- e) atlanti;

- f) grafica d'arte;
- g) video d'artista;
- h) manoscritti;
- i) spartiti musicali manoscritti o a stampa;
- l) microforme;
- m) documenti micrografici;
- n) documenti sonori e video;
- o) film iscritti nel pubblico registro tenuto dalla SIAE;
- p) soggetti e sceneggiature di film ammessi alle provvidenze di cui all'articolo 23 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
- q) programmi radiotelevisivi;
- r) documenti diffusi su supporto informatico;
- s) documenti diffusi su rete informatica non rientranti nelle lettere da a) a r)».

3.5

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, MODICA

Al comma 1, sostituire le parole: «sono specificate le categorie di documenti destinati al deposito legale. Con il medesimo regolamento sono altresì individuati» *con le seguenti:* «sono individuati».

3.6

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «i soggetti obbligati al deposito legale».

3.7

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, MODICA

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «il numero delle copie e i soggetti depositari».

3.1

SOLIANI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«l-bis. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia».

3.2

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Resta fermo che:

a) due copie devono essere depositate presso:

1) la Biblioteca nazionale centrale di Roma;

2) la Biblioteca nazionale centrale di Firenze;

b) una copia deve essere depositata presso la Biblioteca della regione nella quale ha sede il soggetto obbligato e responsabile del deposito legale, da individuare con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Articolo 4.

Art. 4.

(Altre fattispecie di deposito)

1. Fermo restando l'obbligo di deposito legale di cui all'articolo 1, le biblioteche del Senato della Repubblica, della Camera dei deputati, del Ministero della giustizia e delle province autonome di Trento e di Bolzano possono richiedere l'invio, che è obbligatorio da parte dei soggetti richiести, di pubblicazioni ufficiali degli organi dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti pubblici, anche realizzate da editori esterni ai suddetti soggetti.

2. Oltre a quanto previsto nel comma 1, gli organi dello Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e ogni altro ente pubblico, anche economico, sono tenuti a inviare, a richiesta, alla biblioteca del Senato della Repubblica, alla biblioteca della Camera dei deputati e alla biblioteca centrale giuridica del Ministero della giustizia, un esemplare di ogni altra pubblicazione edita da loro o con il loro contributo.

3. Ferme restando le finalità di cui agli articoli 1 e 2, i soggetti obbligati al deposito, individuati dal regolamento di cui all'articolo 3, sono tenuti ad inviare alla biblioteca centrale del Consiglio nazionale delle ricerche una copia dei documenti, dalla stessa richiesti, anche in forma cumulativa, e strettamente inerenti alle aree della scienza e della tecnica.

EMENDAMENTI

4.2

FRANCO Vittoria, ACCIARINI, PAGANO, D'ANDREA, MODICA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali hanno l'obbligo di consegnare un esemplare delle pubblicazioni delle quali siano editori in proprio o di accertare l'adempimento dell'obbligo quando le abbiano commissionate ad editori esterni, alla biblioteca del consiglio regionale oppure, ove questa manchi, alla biblioteca della regione che sarà individuata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

4.3

PAGANO, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, MODICA

Sopprimere il comma 2.

4.1

DELOGU, VALDITARA, BEVILACQUA, COMPAGNA

Sopprimere il comma 3.

4.4

PASSIGLI

Sopprimere il comma 3.

EMENDAMENTI TENDENTI A INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

PASSIGLI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Invio dei documenti a mezzo posta)

1. Se la consegna dei supporti contenenti i documenti individuati ai sensi degli articoli 3 e 4 è fatta a mezzo posta, le spese di spedizione sono a carico degli enti destinatari».

Articolo 5.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Chiunque viola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro.

2. Il pagamento della sanzione non esonera il soggetto obbligato dal deposito degli esemplari dovuti.

3. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 è ridotta ad un terzo qualora il soggetto obbligato successivamente provveda al deposito degli esemplari dovuti.

EMENDAMENTO

5.0.1

ACCIARINI, PAGANO, FRANCO Vittoria, D'ANDREA, MODICA

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:***«Art. 5-bis.***(Commissione per il deposito legale)*

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali nomina con proprio decreto una commissione per il deposito legale, composta da:

- a) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;
- b) il direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- d) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- e) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- f) il direttore della Discoteca di Stato;
- g) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;
- h) il direttore della Cineteca nazionale;
- i) il direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
- j) il direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
- k) il direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;
- l) un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;
- m) un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;
- n) un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- o) un rappresentante della SIAE;
- p) quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito legale, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
- q) un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;
- r) due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;
- s) un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche.

2. La commissione può nominare al proprio interno una giunta esecutiva di non più di cinque membri.

3. La commissione esercita i compiti individuati dalla presente legge e potrà istituire comitati tecnici, nonché avvalersi di esperti e di tecnici delle tematiche riguardanti il deposito e le tipologie dei documenti. Alla commissione sono altresì attribuiti compiti di vigilanza sul raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 2 e di promozione di convenzioni ed accordi.

4. La commissione è convocata di diritto tre volte l'anno, nonché quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

5. Ai componenti della commissione non sono attribuiti gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo. La commissione opera avvalendosi degli uffici del Ministero per i beni e le attività culturali, con esclusione di qualsiasi onere finanziario aggiuntivo a carico dello stesso Ministero».

ORDINE DEL GIORNO

0/894-1057/2/7

ACCIARINI

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

in sede di esame dei disegni di legge nn. 894 e 1057, recanti norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico,

impegna il Governo a costituire con proprio decreto una Commissione per il deposito legale, composta da:

- a) il direttore della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali, che la presiede;
- b) il direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali;
- c) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze;
- d) il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma;
- e) il direttore dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- f) il direttore della Discoteca di Stato;
- g) il direttore dell'Istituto nazionale per la grafica;
- h) il direttore della Cineteca nazionale;
- i) il direttore della Biblioteca del Senato della Repubblica;
- j) il direttore della Biblioteca della Camera dei deputati;
- k) il direttore della Biblioteca del Consiglio nazionale delle ricerche;

- l)* un rappresentante designato dal Coordinamento degli assessori regionali alla cultura;
 - m)* un rappresentante designato dal Consiglio per i beni culturali e ambientali;
 - n)* un rappresentante designato dal Forum della società dell'informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
 - o)* un rappresentante della SIAE;
 - p)* quattro rappresentanti dei soggetti obbligati al deposito legale, dei quali due degli editori, uno dei produttori di materiale non librario o di prodotti editoriali similari designati dalle Associazioni di categoria, uno designato dal Ministero per i beni e le attività culturali;
 - q)* un rappresentante degli autori designato dalle associazioni di categoria;
 - r)* due rappresentanti designati dalle emittenti radio e televisive;
 - s)* un rappresentante dell'Associazione italiana biblioteche».
-

Articolo 6.

Art. 6.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 sono abrogati:

- a)* la legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660;
- b)* il regolamento di cui al regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052;
- c)* l'articolo 23 del decreto legislativo luogotenenziale 11 marzo 1945, n. 82.

